DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI E DELL'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 4

Coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali

Nell'esercizio della potesta' legislativa ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono i principi generali e le disposizioni comuni relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della polizia locale, salva la potesta' legislativa regionale in materia di:

a) formazione e aggiornamento professionale del personale della polizia locale mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale;

b) finanziamento o cofinanziamento di convenzioni tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in materia di sicurezza integrata e urbana, anche al fine di migliorare l'esercizio delle funzioni della polizia locale mediante l'accesso a banche di dati e lo scambio di informazioni.

Versione in vigore dal 3 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale
Estremi	Legge 16 ottobre 2026, n. 187
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-al-governo-per-il-riordino-delle-funzioni-e-dell-ordinamento/art-4-coordinamento-tra-lo-stato-le-regioni-e-gli-enti-locali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it